

**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI  
PRESSO LE SEDI COMUNALI**

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.57 del 30 maggio 2022*

<i>Art.</i>	<i>Titolo</i>
1.	Oggetto e finalità
2.	Deleghe
3.	Luogo della celebrazione
4.	Richiesta della celebrazione
5.	Giornate ed orario di celebrazione
6.	Organizzazione del servizio
7.	Allestimento della sala
8.	Prescrizioni per l'utilizzo
9.	Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete
10.	Matrimonio su delega
11.	Formalità preliminari alla celebrazione
12.	Costo del servizio
13.	Disposizioni finali

---

**Art. 1 OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente atto disciplina le modalità di organizzazione delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio e dell'unione civile che si celebra nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 e seguenti del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dalla Legge n.76/2016 e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000). Essa ha luogo nel giorno indicato dalle parti e concordato con l'Amministrazione Comunale e si svolge nelle sale indicate dal presente provvedimento all'interno dei giorni e dell'orario di servizio al momento in vigore.

**Art. 2 DELEGHE**

1. La celebrazione nel Comune di Mirandola richiesta da altro ufficiale di stato civile non rientra nella previsione di cui all'art. 1.
2. La richiesta, affinché il matrimonio venga celebrato in questo Comune, deve essere presentata, oltre che all'Ufficiale di stato civile competente alla celebrazione, anche all'Ufficiale di stato civile di questo Comune.
3. La richiesta non deve essere generica ma deve contenere l'indicazione dei motivi di necessità o di convenienza per i quali viene chiesto di procedere alla celebrazione in questo Comune e non in quello previsto dall'art. 106 del Codice Civile.
4. Tra le motivazioni di necessità e di convenienza per far luogo alla celebrazione in questo Comune, ai sensi dell'art. 109 del Codice Civile, non rientrano:
  - a. I diversi orari in cui il Comune competente alla celebrazione o altri Comuni consentono la celebrazione del matrimonio;
  - b. L'Indisponibilità temporanea del Comune competente alla celebrazione del matrimonio

### **Art. 3 LUOGO DELLA CELEBRAZIONE**

1. Il matrimonio e l'unione civile sono celebrati pubblicamente, su domanda degli interessati nella Sala Consigliare, nella Sala Giunta e nell'Ufficio di Stato Civile della Sede Comunale di via Giolitti n.22;
2. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile, o se diversamente disciplinati a norma di quanto previsto dall'art.3 del d.P.R. n. 396/2000, e dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 10/2014 con oggetto: "Celebrazione del matrimonio/unione civile presso siti diversi dalla Casa Comunale".

### **Art. 4 RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE**

1. La richiesta di celebrazione si presenta presso l'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi gli interessati a contrarre matrimonio o unione civile.
2. L'istanza dovrà contenere le generalità dei richiedenti, la data e l'ora del matrimonio o dell'unione civile, e dovrà essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del d.P.R. n.396/2000, o dalla presentazione dell'istanza di unione civile, come previsto dall'art.1 comma 1 del d.P.C.M. del 23 luglio 2016; qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio o dell'unione civile decade automaticamente.
3. La domanda dovrà essere prodotta al Sindaco con registrazione di protocollo; ai richiedenti verrà successivamente trasmessa una comunicazione scritta di conferma della prenotazione entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
4. La richiesta di celebrazione ai sensi 1, c.3, del d.P.R. n.396/2000, ovvero a persona che non ricopra già le funzioni di ufficiale di stato civile per il Comune di Mirandola, in quanto incarico fiduciario e discrezionale, è condizionata alla circostanza che la persona da delegare sia conosciuta dall'Amministrazione comunale o, se così non fosse, che l'interessato si presenti al Sindaco previo appuntamento.

### **Art. 5 GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE**

1. Il matrimonio e l'unione civile possono essere celebrati esclusivamente nei giorni ed orari di servizio in vigore al momento della richiesta di celebrazione.
2. Il matrimonio e l'unione civile, non può aver luogo qualora le sale comunali siano già occupate per iniziative mostre, convegni, ecc..  
Qualora la sala fosse prenotata in un giorno ed orario per la quale fosse indispensabile il suo utilizzo per altra attività, in considerazione che non è sempre possibile programmare in modo puntuale alcune iniziative, il matrimonio o l'unione civile sarà celebrato in altra sala idonea ed all'uopo predisposta a discrezione dell'Amministrazione Comunale.
3. Tra l'orario di celebrazione di un matrimonio o unione civile e quello successivo, devono trascorrere non meno di 90 minuti.
4. La precedenza nell'attribuzione delle sale per le celebrazioni, è stabilita secondo la data e l'orario di presentazione desumibili dalla registrazione di protocollo.

### **Art. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni o delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile. La visita delle sale destinate alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da stabilirsi con l'ufficio di Stato Civile, al fine di scongiurare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate facenti parte del programma amministrativo.
2. La richiesta relativa all'uso della sala di cui all'art.3 del presente provvedimento deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile del Comune da parte di uno dei due richiedenti.
3. L'Ufficio di Stato Civile, entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, sentito il Servizio di Segreteria Generale e la Segreteria del Sindaco, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà nel modo o nella forma ritenuta più rapida le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
4. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri Uffici Comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

### **Art. 7 ALLESTIMENTO DELLA SALA**

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala e i locali utilizzati dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione; qualora nella medesima giornata fossero previste più celebrazioni, la sala e i locali dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi entro l'ora d'inizio della cerimonia successiva.
3. Il Comune di Mirandola si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

### **Art. 8 PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO**

1. E' vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia, in tutti gli spazi della sede nella quale si svolge la cerimonia e all'interno della sede comunale, compreso il cortile interno.
2. Qualora venga trasgredita tale disposizione, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.
3. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

### **Art. 9 MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE**

1. Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora non dimostrassero di intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi.
2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 5 (cinque) giorni prima della celebrazione, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e per dimostrare la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

### **Art. 10 MATRIMONIO SU DELEGA**

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, con le medesime modalità indicate all'art. 4, con anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data prevista per la celebrazione.
2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente provvedimento.
3. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre entro 30 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:
  - a fotocopia dei documenti di identità dei nubendi/uniti civilmente;
  - b fotocopia dei documenti di identità dei testimoni.

### **Art. 11 FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE**

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa dovranno essere presenti, oltre ai diretti interessati, due testimoni maggiorenni (1 per ciascuno dei contraenti), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione, gli interessati dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni, e dichiarare il regime patrimoniale prescelto
3. In caso, per motivi d'urgenza, di variazione dei testimoni e/o dell'interprete o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12:00 del giorno precedente la celebrazione.

### **Art. 12 COSTO DEL SERVIZIO**

1. Per la celebrazione dei matrimoni o unioni civili non è dovuto dagli utenti alcun pagamento.

### **Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti relative allo stesso argomento, in particolare le delibere di Giunta n.65/2015 e n.120/2016.
2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rimanda alla normativa vigente in materia:
  - Codice Civile
  - d.P.R. 3 novembre 200, n. 396;
  - d.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
  - Legge del 20 maggio 2016, n.76;
  - d.P.C.M. del 23 luglio 2016;
  - Lo Statuto Comunale.